COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

25.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (*Approvato dalla I Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (785-*B*) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* . . 3, 5, 6, 7, 11, 13, 15

BARBERA AUGUSTO 6, 14

BAUSI LUCIANO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 7

FERRARA GIOVANNI 11, 12, 14

LODA FRANCESCO 5, 6, 11

MATTARELLA SERGIO 6

Votazione segreta:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 15

Proposta di legge (Rinvio):

Senatore SAPORITO: Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali (*Approvata dal Senato*) (2280) . . . 15

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 15

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

TOMMASO ALIBRANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Andò, Angelini Piero e Galloni sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Tempestini, Nicotra e Azzolini.

Discussione del disegno di legge: Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica italiana (Approvato dalla I Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Comissione permanente del Senato) (785-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana », già approvato dalla I Commissione permanente della Camera nella seduta del 18 gennaio 1984 e modificato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 novembre 1984.

Avverto che, nella mia qualità di relatore, sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento riferirò io stesso.

All'articolo 1, lettera *d*), il Senato ha modificato la dizione « gli altri decreti, del Presidente della Repubblica e ministeriali » con l'espressione « gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e ministeriali ». Per la verità questa Commissione aveva ritenuto che nella dizione « decreti ministeriali » fossero compresi anche i decreti del Presidente del Consiglio perché, allo stato dell'ordinamento, tutte le volte che il Presidente del Consiglio emana un decreto agisce, in quanto autore di fonte, come ministro. La modifica apportata dal Senato non introduce mutamenti sostanziali e pertanto, come relatore, ne raccomando l'approvazione. Sempre all'articolo 1, lettera *e*), il Senato ha soppresso le parole « dello Stato » che seguivano le parole « atti aventi forza di legge ». Si tratta di una precisazione opportuna in quanto la Corte costituzionale in sede di giudizio di costituzionalità instaurato in via principale può dichiarare, come spesso è avvenuto, la illegittimità costituzionale anche di leggi regionali. All'articolo 2, secondo comma, il Senato ha aggiunto alla dizione « gli originali delle leggi, dei decreti, delle delibere » il riferimento agli « altri atti di cui all'articolo 1, lettera *d*) » che, probabilmente, comprendono, ad avviso dell'altro ramo del Parlamento, anche gli atti di cui alle lettere *e*) ed *f*) che, a stretto rigore, non dovrebbero considerarsi come delibere. Si tratta di una precisazione che rende più chiaro il testo e sulla quale pertanto concordo. All'articolo 3, primo comma, il Senato ha apportato una modifica di carattere puramente formale introducendo, come all'articolo 2, il riferimento « agli atti », da inserire nella Raccolta ufficiale oltre alle leggi, ai decreti e alle delibere. Sono anche favorevole a questa modifica.

Al secondo comma dell'articolo 3 il Senato propone un testo più sintetico in quanto elimina la forma del decreto del

Presidente della Repubblica per l'approvazione degli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo. Per la verità, in linea di principio, il relatore osserva che sarebbe più opportuno mantenere la forma del decreto del Presidente della Repubblica per la pubblicazione di atti del Governo che acquistano così una particolare solennità, anche in considerazione del fatto che con questa forma si attua un controllo preventivo di legittimità sugli stessi. Ritengo, tuttavia, che si possa accogliere la modifica introdotta dal Senato tenendo presente che i decreti emanati dal Governo non hanno alcuno spazio di discrezionalità, posto che l'individuazione della categoria degli atti per i quali è prevista la pubblicazione è operata direttamente dalla legge: i decreti in questione, quindi, hanno un mero valore ricognitivo rispetto al dettato della legge, ferma rimanendo per il Governo la possibilità di aumentare il numero di atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con questa interpretazione, che mi permetto di considerare come interpretazione autentica della norma in oggetto, ritengo che la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento possa essere accolta.

Al terzo comma dell'articolo 3, il Senato ha introdotto una modifica tecnica che ritengo molto opportuna in quanto, con la fissazione di un termine per l'invio al Ministero di grazia e giustizia di tutti gli atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, si ovvia all'inconveniente, spesso dovuto a negligenza dell'amministrazione, che atti, la cui pubblicazione costituisce un mero ausilio e non un obbligo, non vengano trasmessi, col risultato che nella *Raccolta ufficiale* che tale Ministero ha cura di tenere manchi il testo degli stessi. Al quinto comma, il Senato ha soppresso dalla dizione « sentenze emanate dalla Corte costituzionale », la parola « emanate ». Il valore di questa modifica si segnala da solo. Le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 5 hanno un maggiore rilievo sostanziale. Al secondo comma avevamo previsto che, nel caso di reiezione da parte del Parlamento del disegno di legge di conversione del decreto-legge emanato a norma dell'articolo 77 della Costituzione, l'esito della votazione fosse subito comunicato dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato al ministro di grazia e giustizia per gli effetti della deliberazione, il quale avrebbe provveduto a pubblicare immediatamente il comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Senato, più correttamente, fa riferimento, invece che all'« esito della votazione », alla « deliberazione » come oggetto della comunicazione. Nel comma successivo il Senato prevede che il comunicato concernente la circostanza che il decreto non venga convertito in legge nel termine previsto dall'articolo 77 della Costituzione, e che dovrà essere pubblicato poi sulla *Gazzetta Ufficiale*, debba essere predisposto dal ministro di grazia e giustizia e non dal Presidente del Consiglio, così come avevamo previsto. Si tratta di una modifica razionale in quanto la cura dell'esternazione di tutti gli atti normativi è sempre del ministro guardasigilli, mai del Presidente del Consiglio.

Il secondo comma dell'articolo 6, introdotto dal Senato, provvede a disciplinare il caso in cui una legge, ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo, abbia subìto diverse e complesse modifiche disposte nelle forme indicate nel precedente comma, stabilendo che « il Ministero competente può disporre, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un testo aggiornato della legge o dell'atto, nel quale le modifiche apportate sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte ». In sostanza, si tratta di una ulteriore precisazione di quanto disposto nel primo comma dell'articolo 6. L'articolo 11 è composto di tre commi: il primo ed il terzo non sono stati modificati, mentre il secondo comma, così come modificato, recita che « la *Gazzetta Ufficiale* è posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata ».

La II Commissione del Senato ha introdotto un nuovo articolo 12 che è del seguente tenore: « Le leggi sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni da essa. I decreti che diventano efficaci a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono pubblicati subito dopo che essi pervengono registrati al Ministero di grazia e giustizia, e comunque entro i trenta giorni successivi ». Con questo articolo si provvede in modo innovativo da parte del Senato, ed il relatore non ha nulla da obiettare, a fissare un termine tra la promulgazione e la pubblicazione. Trenta giorni, in effetti, appaiono eccessivi, ma si può ritenere che, almeno in via sperimentale, possano essere accolti.

FRANCESCO LODA. È il termine « sperimentale » che, a mio giudizio, è ottimistico: starebbe ad indicare che ha un tempo.

PRESIDENTE. Mi riservo di motivare le varie proposte favorevoli in ragione di una valutazione generale. A seguito dell'introduzione dell'articolo 12 da parte della II Commissione del Senato, l'articolo 12, approvato dalla nostra Commissione, e che non è stato modificato, diventa numero 13. Quanto all'articolo 14, secondo la nuova numerazione, il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge deve ritenersi applicabile anche all'articolo 12. I commi secondo e terzo non sono stati modificati. Infine, la II Commissione del Senato ha modificato l'ultimo comma dell'articolo 14 nel senso di prevedere che « le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ». Il relatore si permette di attirare l'attenzione della Commissione sulla proposizione « secondo anno successivo »: in sostanza, i signori della Farnesina si prendono un anno di tempo in più per adempiere ad un obbligo costituzionale.

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge presentato dal Governo costituiva una opportuna razionalizzazione della disciplina della pubblicità degli atti normativi, con un restauro conservativo dell'edificio costruito a partire dal 1854 per giungere al 1909 e agli altri interventi del legislatore in materia, che ha fatto passare la pubblicazione degli atti normativi dal sistema delle affissioni agli angoli dei Comuni e dei capoluoghi di Provincia al sistema di una pubblicazione vera e propria in testi ben comprensibili, diffusi e certi. Di fronte a questo disegno di legge la nostra Commissione, desidero darne atto ai colleghi, ha ritenuto di introdurre delle modifiche che ne hanno fatto un testo che non esito a definire uno dei primi atti di revisione delle istituzioni, in quanto, con il testo che abbiamo inviato al Senato si introduce, per la prima volta, l'obbligo della pubblicità degli atti con cui lo Stato si obbliga nei rapporti interstatali, quale che sia la natura di questi atti e la volontà unilaterale che il Governo e l'amministrazione intende ad essi conferire, si tratti di trattati o di altri atti. La prassi finora seguita ha posto in essere, di fatto, una sopravvivenza della prerogativa regia della politica estera – trasferitasi poi all'esecutivo – privando il Parlamento della mera conoscenza di numerosi atti internazionali ai quali lo Stato si obbliga nell'ordinamento interstatale. Non esito a definire questo provvedimento concernente l'obbligo della pubblicità come un passo in avanti per il ristabilimento di un corretto rapporto tra Parlamento e Governo non solo nel sistema delle fonti, ma anche dei rapporti interorganici. Se la Commissione approverà il testo con le modifiche introdotte dalla II Commissione permanente del Senato, proporrò al Presidente della Camera un incontro con l'ufficio di presidenza della Commissione per segnalare l'importanza del provvedimento e individuare, attraverso i suggerimenti che emergeranno in quella sede, le modalità per un'adeguata vigilanza del Parlamento sull'attuazione delle leggi. Infatti non vi nascondo che la consisten-

za delle modifiche introdotte con questo provvedimento, a fronte della robusta e tenace volontà conservatrice dell'amministrazione, non possono che portare, in mancanza di sanzioni, ad una disappplicazione delle norme più significative del provvedimento. Raccomando quindi alla Commissione l'approvazione delle varie modifiche perché ritengo più vantaggiosa l'approvazione definitiva della legge piuttosto che modificare i mutamenti introdotti dal Senato che, se fossi stato interessato ad una analisi più « pandettistica », avrei ritenuto non del tutto opportuni. Inoltre, considerato che siamo alla fine del 1984, se volessimo introdurre modificazioni, dovremmo introdurne una relativa alla questione del biennio previsto dall'ultimo comma dell'articolo 14 perché, a partire dalla prevedibile approvazione (1985) scatterebbe un diverso termine. Tutto ciò premesso prego i colleghi di considerare l'avviso del relatore.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO LODA. Ho ascoltato con attenzione la conclusione della sua relazione introduttiva che, sostanzialmente, condivido. Tuttavia, per economia di trattazione, vorrei dichiarare le nostre riserve sull'articolo 12 e sull'ultimo comma dell'articolo 14 che introduce un classico esempio di pressione e di condizionamento sui tempi, posto che il Senato ha fissato a decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge – e non già dall'anno successivo, così come previsto dalla Camera – l'operatività delle disposizioni contenute nell'articolo 9 riguardante la pubblicazione annuale della situazione delle convenzioni internazionali urgenti per l'Italia.

Ci troviamo allora dinanzi all'alternativa di allungare i tempi di approvazione del provvedimento e, all'interno di questo allungamento, o scommettere sul buon esito della nostra resistenza – e questa è una verifica che in qualche misura, anche dall'andamento della discussione di oggi, tendo a fare – oppure, ma lo dico più che altro provocatoriamente, a spostare addirittura il biennio più in là nel tempo. Dico questo perché è evidente, da parte di chi ha introdotto questa modifica, l'intento di sottrarre, per un cospicuo lasso di tempo, all'ordinamento il beneficio di questa norma innovativa. Io insisto sulla esigenza di una volontà concorde da parte della Commissione nell'insistere sul termine indicato a suo tempo dalla Camera, fermo restando comunque che il gruppo comunista, pur senza modificare il suo atteggiamento favorevole complessivamente sul disegno di legge, voterà contro questa modifica approvata dal Senato.

AUGUSTO BARBERA. Vorrei chiedere al presidente un chiarimento in relazione agli accordi internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata: se cioè l'interpretazione da dare alle norme del disegno di legge sia nel senso che tali accordi debbano essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* di volta in volta, successivamente alla loro definizione, ovvero solo nella raccolta da pubblicare annualmente prevista dall'articolo 9.

SERGIO MATTARELLA. Concordo con la valutazione del presidente sulla necessità di approvare il disegno di legge nel testo modificato dal Senato per non ritardare ulteriormente l'entrata in vigore delle norme in oggetto che sono di estremo interesse e utilità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Come relatore desidero ringraziare l'onorevole Barbera di aver posto una questione che mi dà l'opportunità di sottolineare un dato di grande importanza che dovrà essere messo in evidenza nel prospettato incontro con il Presidente della Camera. Non vi è dubbio che gli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, debbano, ai sensi della lettera *f)* del primo comma dell'articolo 1, nonché del successivo articolo 3, essere pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica e nella *Gazzetta Ufficiale*. Desidero precisare che la lettera *f)* dell'ar-

ticolo 1 si inserisce nell'ambito della disciplina che prevede una precisa definizione dei tempi di pubblicazione di determinati atti. L'articolo 9, che prevede una pubblicazione annuale della situazione delle convenzioni internazionali vigenti per l'Italia, invece, è una disposizione di contenuto del tutto diverso che eleva ad ufficialità e sancisce legislativamente una pubblicazione affidata esclusivamente alla prassi ed effettuata dal Ministero degli affari esteri a fini di mera consultazione, è infatti uno strumento di comoda consultazione per gli operatori, i cittadini e chiunque abbia interesse alla conoscenza del *corpus* degli accordi in vigore tra lo Stato italiano ed altri Stati e soggetti dell'ordinamento internazionale. La disposizione in esame consentirà di conoscere atti la cui pubblicità è attualmente tardiva e lacunosa.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ringrazio innanzitutto il presidente per la lucida relazione svolta e la Commissione per il contributo che, particolarmente in sede di prima lettura del provvedimento, ha inteso dare ad un problema che è assai più importante di quanto ad un primo superficiale esame potrebbe apparire. Ringrazio lei, presidente, e l'intera Commissione per questo validissimo contributo. Convengo, inoltre, con il presidente sulle due interpretazioni che ha inteso dare in relazione all'articolo 3, secondo comma – che a mio giudizio non consente interpretazioni diverse da quella che il presidente ha espresso – e in ordine all'articolo 14 in connessione all'articolo 9. Mi permetto, inoltre, onorevole Loda, di puntualizzare che, per quanto riguarda l'articolo 12, il Governo, in sede di Commissione giustizia al Senato, non aveva presentato alcun emendamento. Se ben ricordo fu presentato, dal senatore Battello, un emendamento che prendeva le mosse dalla constatazione di una situazione di fatto per la quale alcuni provvedimenti legislativi subivano un sensibile ritardo nella pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.* Da parte del Governo si osservò che, secondo il dettato dall'articolo 73 della Costituzione, « le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione »; quindi, con il desiderio di veder normalizzata una materia che di fatto era andata lentamente dissolvendosi in forme di eccessivo ritardo, si è ritenuto di modificare l'emendamento proposto dal senatore Battello, nel senso di stabilire un termine massimo per ovviare agli inconvenienti di cui sopra. Mi associo alle considerazioni del presidente per quanto riguarda l'importanza del provvedimento all'esame di questa Commissione, e raccomando una sollecita approvazione nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dalla II Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana si inseriscono e si pubblicano nel testo integrale:

a) le leggi costituzionali;

b) le leggi ordinarie dello Stato;

c) i decreti che hanno forza di legge;

d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di Comitati di ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge;

e) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge dello Stato;

f) gli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, e che non necessitano di pubblicazione ai sensi delle precedenti lettere *b*) e *d*).

Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono pubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale.

La pubblicazione dei decreti emanati a norma dell'articolo 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dall'articolo 5, secondo e terzo comma, della presente legge.

Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere, di cui alla lettera *d*) del primo comma, da inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse modalità.

Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella pubblicazione, degli estremi di registrazione.

Qualora si tratti di testi voluminosi, può pubblicarsi nella Raccolta ufficiale, in corrispondenza del numero di raccolta, un avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.

I dispositivi delle sentenze di cui alla lettera *e*) del primo comma vengono pubblicati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte costituzionale.

La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana assume la denominazione di « Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ».

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana si inseriscono e si pubblicano nel testo integrale:

a) le leggi costituzionali;

b) le leggi ordinarie dello Stato;

c) i decreti che hanno forza di legge;

d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di Comitati di ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge;

e) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge;

f) gli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, e che non necessitano di pubblicazione ai sensi delle precedenti lettere *b*) e *d*).

Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono pubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale.

La pubblicazione dei decreti emanati a norma dell'articolo 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dall'articolo 5, secondo e terzo comma, della presente legge.

Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere, di cui alla lettera *d*) del primo comma, da inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse modalità.

Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella pubblicazione, degli estremi di registrazione.

Qualora si tratti di testi voluminosi, può pubblicarsi nella Raccolta ufficiale, in corrispondenza del numero di raccolta, un avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.

I dispositivi delle sentenze di cui alla lettera *e*) del primo comma vengono pubblicati annualmente in apposito fascicolo

della Raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte costituzionale.

La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana assume la denominazione di « Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ».

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Le leggi sono controfirmate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il relativo Ministero o comunque indicata la relativa attribuzione.

Gli originali delle leggi, dei decreti e delle delibere da inserirsi nella Raccolta ufficiale sono trasmessi al Ministro di grazia e giustizia, il quale appone ad essi il proprio « visto » ed il sigillo dello Stato.

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Le leggi sono controfirmate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il relativo Ministero o comunque indicata la relativa attribuzione.

Gli originali delle leggi, dei decreti, delle delibere e degli altri atti di cui all'articolo 1, lettera *d*), da inserirsi nella Raccolta ufficiale sono trasmessi al Ministro di grazia e giustizia, il quale appone ad essi il proprio « visto » ed il sigillo dello Stato.

Pongo in votazione l'articolo 2 del disegno di legge nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono pubblicati, oltre alle leggi, ai decreti ed alle delibere da inserire nella Raccolta ufficiale, gli altri atti ed i comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso.

Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto.

I decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* devono essere pubblicati, di norma, non oltre cinque giorni dalla loro approvazione.

Sono altresì inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle due Camere e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze « emanate » dalla Corte costituzionale. Vi sono pubblicati altresì, per notizia, tutte le leggi approvate e tutti i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed il testo integrale delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonché delle decisioni generali della CECA.

Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, la cui pubblicità in questa forma sia chiesta

dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* sono pubblicati, per notizia, gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano che interessino la generalità dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati a norma del secondo comma del presente articolo. Gli elenchi specificano, per ogni categoria di atti, in quale delle forme previste dal secondo comma la pubblicazione deve essere effettuata.

Gli elenchi, emanati a norma del secondo e settimo comma, possono essere modificati o integrati con le modalità previste in detti commi.

Sono abrogate tutte le disposizioni di carattere generale o particolare, legislative, regolamentari o amministrative, che prevedono la pubblicazione di atti nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo le pubblicazioni previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla Corte costituzionale, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* e sulla iniziativa legislativa popolare.

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono pubblicati, oltre alle leggi, ai decreti, alle delibere e agli atti da inserire nella Raccolta ufficiale, gli altri atti ed i comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto.

I decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* devono essere inviati al Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni dal loro perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo.

Sono altresì inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle due Camere e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale. Vi sono pubblicati altresì, per notizia, tutte le leggi approvate e tutti i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed il testo integrale delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonché delle decisioni generali della CECA.

Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, la cui pubblicità in questa forma sia chiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* sono pubblicati, per notizia, gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano che interessino la generalità dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati a norma del secondo comma del presente articolo. Gli elenchi specificano, per ogni categoria di atti, in quale delle forme previste dal secondo comma la pubblicazione deve essere effettuata.

Gli elenchi, emanati a norma del secondo e settimo comma, possono essere modificati o integrati con le modalità previste in detti commi.

Sono abrogate tutte le disposizioni di carattere generale o particolare, legislative, regolamentari o amministrative, che prevedono la pubblicazione di atti nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo le pubblicazioni

previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla Corte costituzionale, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* e sulla iniziativa legislativa popolare ».

L'onorevole Ferrara ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire i commi secondo e terzo dell'articolo 3 con i seguenti:

Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto.

I decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* devono essere pubblicati, di norma, non oltre cinque giorni dalla loro approvazione.

GIOVANNI FERRARA. Non sono convinto del contenuto delle modifiche apportate dal Senato perché mi pare che nell'articolo 3, secondo e terzo comma, invece di confermare – come sarebbe stato a mio avviso opportuno e necessario – la tendenza che alla Camera era prevalsa, secondo cui a fronte dell'attribuzione di poteri normativi al Governo nella materia in esame, doveva essere espressa la massima cautela, individuando precise modalità garantistiche, il Senato, con una criticabile deliberazione, ha eliminato tali forme di garanzia. Per questi motivi ho proposto un emendamento volto a ripristinare il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 approvato dalla Camera e voterò contro le modifiche apportate dalla II Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

FRANCESCO LODA. Nell'intervenire per dichiarazione di voto, desidero sottolineare l'importanza dell'interpretazione autentica data dal presidente – che ha il consenso del gruppo comunista – per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 3: di qui l'astensione del gruppo comunista dalla votazione sull'emendamento presentato dall'onorevole Ferrara.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dall'onorevole Ferrara.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dalla II Commissione del Senato, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 4 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

Per i decreti-legge che, in sede di conversione, abbiano subìto modificazioni, l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia predispone un testo integrato con le modificazioni introdotte dal Parlamento e stampate in modo caratteristico. Questo testo è pubblicato nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* anche in un giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione.

Qualora il Parlamento respinga il disegno di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell'articolo 77 della Costituzione, l'esito della votazione è subito comunicato dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica al Ministro di grazia e giustizia per gli effetti della deliberazione, il quale provvede a pubblicare immediatamente il comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Se, nel termine previsto dall'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, il decreto non viene convertito in legge, il comunicato è predisposto dal Presidente del Consiglio dei ministri e immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

Per i decreti-legge che, in sede di conversione, abbiano subìto modificazioni, l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia predispone un testo integrato con le modificazioni introdotte dal Parlamento e stampate in modo caratteristico. Questo testo è pubblicato nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* anche in un giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione.

Se il disegno di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell'articolo 77 della Costituzione è respinto, la deliberazione è subito comunicata dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede a pubblicarla immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale*.

Se il decreto non viene convertito in legge nel termine previsto dall'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, il relativo comunicato è predisposto dal Ministro di grazia e giustizia e immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, il Ministro di grazia e giustizia provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in calce al provvedimento modificativo, anche della intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, il Ministro di grazia e giustizia provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in calce al provvedimento modificativo, anche della intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.

Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo abbia subìto diverse e complesse modifiche disposte nelle forme indicate nel precedente comma, il Ministero competente può predisporre, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un testo aggiornato della legge o dell'atto, nel quale le modifiche apportate sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.

L'onorevole Ferrara ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 6.

GIOVANNI FERRARA. Ritengo che il secondo comma dell'articolo 6, introdotto dal Senato debba essere soppresso: si attribuisce infatti al Ministero competente, qualora una legge, un decreto o altro atto avente contenuto normativo abbia subìto diverse e complesse modifiche, la facoltà di predisporre per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un testo « aggiornato »

della legge o dell'atto. Mi chiedo cosa significhi « testo aggiornato », anche perché la parola « aggiornato » non mi pare consueta nel linguaggio legislativo. Di fatto, si attribuisce ai diversi ministeri un potere di coordinamento di carattere quasi paralegislativo che si pone ai limiti della incostituzionalità. Mi pare, pertanto, che una certa cautela dovrebbe consigliare la soppressione del secondo comma dell'articolo 6 e pertanto ho proposto un emendamento soppressivo del secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ferrara, soppressivo del secondo comma.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della *Gazzetta Ufficiale* nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali.

In ogni caso la *Gazzetta Ufficiale* deve essere posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata.

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle leggi e degli altri atti di maggiore importanza è comunicata attraverso i notiziari radiotelevisivi.

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della *Gazzetta Ufficiale* nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali.

La *Gazzetta Ufficiale* è posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata.

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle leggi e degli altri atti di maggiore importanza è comunicata attraverso i notiziari radiotelevisivi.

Pongo in votazione l'articolo 11 del disegno di legge nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 12.

Le leggi sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni da essa. I decreti che diventano efficaci a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono pubblicati subito dopo che essi pervengono registrati al Ministero di grazia e giustizia, e comunque entro i trenta giorni successivi.

Pongo in votazione l'articolo 12 del disegno di legge nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 12 (articolo 13 nel testo del Senato) non è stato modificato.

Una ulteriore modificazione è all'articolo 13 (14 nel testo del Senato) del disegno di legge che la nostra Commissione aveva approvato nel seguente testo:

ART. 13.

Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, primo comma, all'articolo 3, quinto e sesto comma, agli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 12, secondo comma, hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, degli elenchi di cui agli articoli 1 e 3.

Agli atti aventi data anteriore a quella indicata nel primo comma continuano ad applicarsi le procedure in vigore a quella data.

Le disposizioni di cui all'articolo 11, primo e secondo comma, si applicano dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 14.

Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, primo comma, all'articolo 3, quinto e sesto comma, agli articoli 5, 6, 7, 8 e 10, hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, degli elenchi di cui agli articoli 1 e 3.

Agli atti aventi data anteriore a quella indicata nel primo comma continuano ad applicarsi le procedure in vigore a quella data.

Le disposizioni di cui all'articolo 11, primo e secondo comma, si applicano dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 14 del disegno di legge nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

AUGUSTO BARBERA. Il gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento di legge che, a parte alcuni punti che potevano essere ulteriormente migliorati, contiene norme di particolare importanza. Dando atto al presidente dell'attività svolta per la rapida definizione del provvedimento, desidero sottolineare l'apporto che il nostro gruppo ha dato per il miglioramento della normativa. Mi riferisco in particolare alla disposizione relativa alla pubblicazione di tutti gli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, e che non necessitano di pubblicazione ai sensi delle lettere *b*) e *d*) dell'articolo 1. In base a questa norma, prima ancora che sia stata approvata la legge di autorizzazione alla ratifica degli accordi, questi devono essere pubblicati. Si tratta – come ha precisato il presidente – di una cosa ben diversa da quella prevista nell'articolo 9 che concerne la pubblicazione annuale e che risponde a ragioni di mera comodità di consultazione, delle convenzioni internazionali. Riteniamo che con la norma di cui all'articolo 1 si compia un notevole passo avanti nei rapporti tra Governo e Parlamento, nel senso della trasparenza di tutti gli atti cui lo Stato italiano si obbliga sul piano internazionale. Si afferma cioè, con una norma di legge, il principio secondo cui accordi segreti non sono consentiti nel nostro ordinamento. È una norma di interpretazione anche di un principio costituzionale: mentre le trattative possono essere segrete e riservate, tutti gli accordi, anche quelli in forma semplificata e quelli raggiunti in esecuzione di altri accordi, devono essere pubblicati e quindi portati a conoscenza di tutti i cittadini.

Esprimiamo pertanto il nostro convinto apprezzamento, di qui il voto convinto del gruppo comunista a favore del disegno di legge.

GIOVANNI FERRARA. Il gruppo della sinistra indipendente ha già espresso sul disegno di legge alcune riserve, proponendo degli emendamenti, che la Commissione ha ritenuto di non accettare, poiché ritiene che il testo licenziato dal Senato non è tale da suscitare entusiastici consensi. Tuttavia stante la prevalenza delle disposizioni aventi contenuto positivo

e l'urgenza di regolamentare la materia, il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore.

PRESIDENTE. Ringrazio gli onorevoli Mattarella, Barbera e Ferrara per le loro dichiarazioni a favore del disegno di legge. Condivido pienamente le osservazioni svolte, nutrendo, infatti, riserve su talune delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento; pur tuttavia si tratta di approvare oggi una legge di estremo rilievo, da considerarsi di attuazione della Costituzione e non solo di interpretazione autentica della stessa. Si tratta di una legge costituzionalmente necessaria che per la prima volta affronta organicamente la materia e pone obblighi e vincoli al Governo nel settore della pubblicità degli atti normativi. Nella elaborazione della legge la Commissione si è giovata del dibattito sviluppatosi nell'ambito della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, autorevolmente presieduta dal collega Bozzi, laddove si sono realizzate significative convergenze in materia di trattati internazionali, accordi e patti interstatali. Ribadisco l'opportunità che l'ufficio di presidenza della Commissione abbia un incontro con il Presidente della Camera per sottolineare la necessità che la Camera nel suo complesso, ed in particolare la Commissione affari costituzionali, individui le modalità per potere seguire la totale e piena attuazione della legge. In questo senso nei prossimi giorni saranno prese le opportune iniziative.

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana » (*Approvato dalla I Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (785-*B*).

Presenti e votanti . . . 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Azzolini, Barbera, Battaglia, Bozzi, Bressani, Calvanese, Demitry, Fantò, Ferrara, Fini, Fortuna, Ianniello, Labriola, Loda, Mattarella, Moschini, Nicotra, Pasqualin, Rodotà, Soave, Soddu, Strumendo, Tempestini, Vecchiarelli, Vincenzi, Virgili.

Rinvio della discussione della proposta di legge senatore Saporito: Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali (Approvata dal Senato) (2280).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Saporito: « Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali », approvata dal Senato nella seduta del 14 novembre 1984.

Non essendo ancora pervenuto da parte della V Commissione bilancio il prescritto parere, rinvio la discussione della proposta di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO